



**Comune di Villongo**  
Provincia di Bergamo

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 11 del 18/05/2022**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER L'ANNO 2022.**

L'anno **2022**, addì **diciotto** del mese di **Maggio** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Ori Belometti Maria** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1</b>	ORI BELOMETTI MARIA	<b>si</b>	
<b>2</b>	ONDEI MARIO	<b>si</b>	
<b>3</b>	CITARISTI EUGENIO	<b>si</b>	
<b>4</b>	RINALDI ROBERTA	<b>si</b>	
<b>5</b>	MARINI PIERLUIGI	<b>si</b>	
<b>6</b>	NUCERA DOMENICO BENITO	<b>si</b>	
<b>7</b>	ROGGERI ELISABETTA		<b>Si, giustificata</b>
<b>8</b>	CADEI GIOVANNA	<b>si</b>	
<b>9</b>	COSTA ANDREA		<b>Si</b>
<b>10</b>	BONZI ALBERTO		<b>Si</b>
<b>11</b>	MICHELI FRANCESCO		<b>Si, giustificato</b>
<b>12</b>	VIGANI GIUSEPPE	<b>si</b>	
<b>13</b>	BELOTTI EDOARDO	<b>si</b>	

Totale presenti 9    Totale assenti 4

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

**CONSIDERATO** che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta deliberazione, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**DATO ATTO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate dall'ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il *tool* (applicativo) allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determinazione n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**RILEVATO** che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

**RILEVATO** inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»*;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di

monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *to* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *to*/approvato con determinazione n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determinazione;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determinazione;
- d) la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2022 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**VISTO** il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio, con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale PEF</b>	<b>706.837</b>	<b>736.332</b>	<b>745.439</b>	<b>749.837</b>

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	<b>702.229</b>	<b>731.724</b>	<b>740.831</b>	<b>749.837</b>

Parte Variabile	510.042	531.601	530.795	530.795
Parte Fissa	192.187	200.163	210.036	214.434

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**CONSIDERATO** che dall'evoluzione normativa sopravvenuta, tuttora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la relativa procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**DATO ATTO** che:

**a)** con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**b)** le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;

**c)** sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1, comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**CONSIDERATO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

Il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

**RITENUTO** di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2022 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 1° ottobre 2022;

- **2^ rata saldo**, con scadenza 1° dicembre 2022;

- **Rata unica a saldo**, con scadenza 1° dicembre 2022 (versamento in un'unica soluzione);

Il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'articolo 15-*bis*, del D.L. n. 34/2019, all'articolo 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**RITENUTO** di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

**DATO ATTO** che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella deliberazione n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**PRESO ATTO** che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**CON VOTI** n. 7 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Belotti e Vigani), espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1.** DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2022, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe, secondo le risultanze del prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI";
- 3.** DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2022, come risultanti dagli

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **DI APPROVARE** per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
  - **1^ rata acconto**, con scadenza 1° ottobre 2022;
  - **2^ rata saldo**, con scadenza 1° dicembre 2022;

**Rata unica a saldo**, con scadenza 1° dicembre 2022 (versamento in un'unica soluzione);

Il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
5. **DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
6. **DI STABILIRE** per l'anno 2022, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate pari a due, con scadenza quadrimestrale e con facoltà di pagamento in unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata;
7. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
8. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
9. **DI DICHIARARE**, con separata votazione dal seguente esito: n. 7 Favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Belotti e Vigani), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER L'ANNO 2022.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 11/05/2022

Il Responsabile dell'Area  
Maura Bertuletti

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 11/05/2022

Il Responsabile dell'Area  
Maura Bertuletti

---



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Ori Belometti Maria

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Liliana Rafani

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 24/05/2022

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Liliana Rafani**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/05/2022 al 08/06/2022, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 03/06/2022

lì, 08/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Liliana Rafani

---